

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 NOVEMBRE 2013

(proposta dalla G.C. 8 ottobre 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRÒ Gioacchino	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LEVI Marta	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CENTILLO Maria Lucia	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risulta assente il Sindaco FASSINO Piero.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: EDIFICIO SITO IN CORSO UNIONE SOVIETICA, 493 - DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE (EX BOWLING) E COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE. RICHIESTE AI SENSI DELLA LEGGE 106/2011 - APPROVAZIONE DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 D.P.R. 380/2001.

Proposta dell'Assessore Lo Russo, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme finalizzate ad "...incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ...", demandando alle Regioni di approvare "... entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti".

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni sempre dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e sino all'entrata in vigore di specifica Legge Regionale, nelle Regioni a statuto ordinario le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni per dare operatività alla stessa.

Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 della Legge 106/2011, agli interventi rientranti nelle finalità della nuova legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Tale articolo prevede, ordinariamente, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, esclusivamente per impianti pubblici o di interesse pubblico. Dette deroghe possono esclusivamente riguardare, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, i seguenti

parametri:

- limiti di densità edilizia;
- altezze;
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi.

Risultano ora assentibili in deroga al P.R.G., in forza del combinato disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 della Legge n. 106/2011, gli interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Tale disposizione si applica, pertanto, sia ad interventi su edifici ed impianti pubblici sia su impianti o edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dalla Legge 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...".

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nella Legge 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "complementarietà" e "compatibilità" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state per l'appunto ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi da

attuarsi ai sensi della Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività sia in termini quantitativi (es. limitazioni percentuali o in valori assoluti) sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (es. limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo altresì utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dalla Legge 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore e/o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

L'edificio oggetto del presente intervento occupa una porzione dell'ampio isolato delimitato da corso Unione Sovietica, via Cesare Pavese, via Palmiro Togliatti e l'interno di corso Unione Sovietica n. 493 sul cui fronte, al civico 493/14, si affaccia.

L'ambito urbano, oggetto della trasformazione, è situato in posizione periferica a sud-ovest del centro storico di Torino, all'interno della Circoscrizione Amministrativa n. 10. Il territorio è segnato da infrastrutture viarie di dimensioni ragguardevoli come corso Giovanni Agnelli, strada delle Cacce, via Onorato Vigliani, corso Luigi Settembrini e lo stesso corso Unione Sovietica.

L'area risulta ben collegata, anche dai mezzi pubblici sia con il centro cittadino, sia con il resto della città e con i comuni limitrofi (Borgaretto, Nichelino, Moncalieri).

Il tessuto urbano circostante si presenta suddiviso in grandi isolati, ritagliati dalla viabilità, eterogenei nella geometria e con una prevalenza della destinazione residenziale.

Gli isolati residenziali, in particolare, sono caratterizzati da una molteplicità di tipologie edilizie che vanno dalla più minuta struttura delle preesistenze storiche, alle torri di media altezza ed alle grandi strutture lineari tipiche delle costruzioni di edilizia economica popolare degli anni '60/'70. I corpi di fabbrica, raramente, allineati su strada, ad eccezione che sul corso Unione Sovietica, sono posizionati all'interno dei lotti senza fili edilizi o rapporti planimetrici ricorrenti.

La dotazione di aree a verde è abbastanza diffusa ed è da evidenziare la vicinanza, ad est, del grande Parco Colonnetti, a sud, del Parco Piemonte lungo il torrente Sangone e, più oltre, del parco di Stupinigi.

L'area dell'intervento proposto è collocata sul fronte nord di un isolato a destinazione residenziale di grandi dimensioni, caratterizzato da edifici lineari di notevole altezza, tra gli 8 ed i 10 piani fuori terra, e da fronti piuttosto compatte, in particolare verso corso Unione Sovietica.

L'intervento per il quale si richiede il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della citata norma, interessa un'area attualmente occupata da un edificio, costruito nel 1961, di circa mq. 5000 ad un piano fuori terra ed uno interrato, costituito da tre corpi di fabbrica con copertura a vela, uniti da un volume di collegamento a tetto piano. Entrambi i piani erano destinati al gioco del bowling e a sale giochi vari.

Il fabbricato in oggetto non ha mai subito, nel corso degli anni, modifiche edilizie di rilievo né ha mai mutato la destinazione d'uso. L'attività del bowling è cessata nella prima metà degli anni 2000 e da quella data il fabbricato è in stato di disuso.

La Società DIMAR S.p.A., in qualità di proponente, nella persona del suo legale rappresentante, signor Giuseppe Revello, ha presentato in data 13 dicembre 2012 istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive, protocollata al n. 47357 e registrata al Protocollo della Direzione Edilizia Privata in data 20 dicembre 2012 al n. 2012/15/24081, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 ed articolo 5 commi 9-14 della Legge 106/2011, per la demolizione del fabbricato esistente e successiva costruzione di un nuovo edificio a destinazione commerciale.

L'intervento è previsto dal vigente P.R.G.C. in Zona urbana consolidata residenziale mista, area normativa "SP", area a servizi privati di interesse pubblico - impianti ed attrezzature sportive -, normata dall'articolo 8 comma 68, punto 16, delle N.U.E.A. del P.R.G.C. e rappresenta l'unico lotto con tale destinazione all'interno di un isolato destinato, per la restante parte, a residenza.

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C., nelle aree normative "SP" non è ammesso l'insediamento della destinazione commerciale.

Il progetto prevede la riqualificazione del lotto per porre fine allo stato di degrado in cui versa l'immobile ed all'uso improprio cui si presta l'edificio ormai in disuso, proponendo l'integrale demolizione del fabbricato descritto e la costruzione di un edificio a destinazione commerciale, ad un piano fuori terra, avente tipologia "a piastra" ed un secondo piano, di ridotte dimensioni, prospettante sulla via, occupato dagli spogliatoi del personale e dai locali tecnologici. La copertura piana è dedicata ad ospitare l'impianto fotovoltaico contornato da verde pensile. La nuova costruzione sviluppa una SLP complessiva di mq. 3.847, di cui mq. 1.966 destinati alla vendita e mq. 1.881 alle attività accessorie quali magazzini, celle frigorifere, laboratori, spogliatoi, servizi igienici ed uffici, minore rispetto a quella esistente (mq. 5.164) e mq. 1.634 nel piano interrato destinati a parcheggio privato.

L'ingresso del supermercato è situato sul fronte via, ovvero l'interno di corso Unione Sovietica 493.

Il progetto sopradescritto comprende anche la sistemazione della porzione di piano interrato, di superficie pari a circa 3.508 (tremilacinquecentootto) metri quadrati, destinata a parcheggio in struttura, da assoggettare ad uso pubblico che è stato valutato in sede di conferenza dei servizi promossa dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità Servizio Urbanizzazioni con i Servizi Mobilità, Suolo e Parcheggi ottenendo parere favorevole,

condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni poste dal Servizio Mobilità.

Detta porzione di parcheggio dovrà essere assoggettata all'uso pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dell'Allegato A alla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. 347-42514 del 23 dicembre 2003, dall'Allegato A alla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, nonché dall'Allegato A alla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012.

In sede di assoggettamento delle citate aree verranno individuate e disciplinate le servitù funzionali agli impianti realizzati nell'edificio nonché agli accessi carrai e pedonali.

I proponenti dovranno presentare prima del rilascio del permesso di costruire, atto unilaterale d'obbligo per l'assoggettamento ad uso pubblico del parcheggio.

Le opere di cui sopra dovranno essere eseguite a totale cura e spese del proponente che si obbligherà ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città.

L'intervento in questione, come già detto, propone la demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale, destinazione ordinariamente non ammessa dal P.R.G.C. ma compatibile, ai sensi della Legge 106/2011, in considerazione delle destinazioni urbanistiche del contesto urbano.

In relazione al carattere derogatorio, la sussistenza del concreto e specifico interesse pubblico viene identificata dai proponenti nella riutilizzazione di un'area ormai in stato di abbandono e degrado mediante l'inserimento di una diversa attività economica trainante, non in antagonismo ma sinergica con il tessuto edilizio esistente, considerando che il mantenimento della destinazione d'uso attuale, come hanno dimostrato gli anni trascorsi dalla sua dismissione ad oggi, non ha trovato alcuna concreta ipotesi di riutilizzo.

Ai fini della riqualificazione, la Società proponente si è obbligata a corrispondere, prima del rilascio del permesso di costruire, un contributo economico aggiuntivo di ammontare pari ad Euro 100.000,00, ritenuto accoglibile dal competente Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio, finalizzato alla valorizzazione del contesto in cui è prevista la realizzazione dell'intervento, in attuazione di quanto previsto dalla Giunta Comunale con deliberazione del 1 ottobre 2013 citata in premessa.

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106 e successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di permesso di costruire in deroga del 12 luglio 2013, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni/opposizioni scritte;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di riconoscere che il progetto di razionalizzazione dell'edificio sito in corso Unione Sovietica 493/14, presentato dalla Società DIMAR S.p.A. il 10 luglio 2013, protocollo edilizio 2013-15-12938, consistente nella demolizione di fabbricato esistente già adibito ad ospitare attività per il tempo libero (bowling) e successiva costruzione di nuovo edificio a destinazione commerciale, come da allegato progetto in n. 13 elaborati di progetto a firma Architetti Marco Bosio e Marco Peiretti (all. 1-13 - nn.), ha interesse pubblico riconducibile alle finalità della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", la società si è obbligata a corrispondere prima del rilascio del permesso di costruire un contributo economico aggiuntivo di ammontare pari ad Euro 100.000,00 che verranno prioritariamente utilizzati per interventi sulla Circoscrizione 10;
- 2) di approvare l'insediamento dell'attività commerciale prevista dal citato progetto edilizio nell'area meglio descritta in premessa, in deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e della sopra richiamata Legge 106/2011, rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.C.;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, come richiesto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;
- 4) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del relativo contributo di costruzione stimabile alla data odierna in Euro 1.076.252,68;
- 5) di revocare la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 22 maggio 2012 di adozione della Variante n. 199 al P.R.G. (mecc. 2012 02382/009) concernente l'area ubicata in corso Unione Sovietica n. 493/14;
- 6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (all. 14 - n.);
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DIREZIONE

URBANISTICA

F.to Gilardi

IL DIRETTORE DIREZIONE EDILIZIA

PRIVATA

F.to Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Altamura Alessandro, Ambrogio Paola, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Vicario
Magliano Silvio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio

PRESENTI 32

VOTANTI 31

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 25:

Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara
Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente
Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il
Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Moretti Gabriele, Muzzarelli
Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Tronzano Andrea,
Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 6:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico
Angelo, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Altamura Alessandro, Ambrogio Paola, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 26

VOTANTI 26

FAVOREVOLI 26:

Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13 - allegato 14.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
